

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Roberto Mazzoleni  
Carlo Luigi Rossi

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
Stefano Finardi

del Consiglio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Barbara Assolari

dell'Ufficio studi  
consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Il credito d'imposta fa luce su redditi prodotti all'estero

Il fisco italiano lo adotta fissando le linee guida della disciplina Normativa che vuol porre rimedio alla possibile doppia imposizione



Il fisco italiano ha adottato il credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero dai propri residenti quale rimedio alla doppia imposizione

MARCO CONTI

Doveroso pagare le tasse, un po' troppo però pagarle due volte. Un rischio che si può correre soprattutto quando ci sono di mezzo dei redditi prodotti all'estero. In tal senso il fisco italiano ha adottato il credito d'imposta (foreign tax credit) sui redditi prodotti all'estero dai propri residenti quale rimedio alla doppia imposizione. Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha stilato una nuova circolare di ben 79 pagine (la 9/E) sul credito per le imposte pagate all'estero (articolo 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Tuir), con la quale fissa le linee guida della disciplina e fa chiarezza sugli aspetti operativi e sul funzionamento pratico del sistema del credito d'imposta adottato dal nostro ordinamento per evitare doppie imposizioni. Le Entrate chiariscono subito che il credito per imposte pagate all'estero entra in gioco quando determinati redditi sono soggetti a imposta sia nello Stato di residenza che in quello in cui sono prodotti (Stato

della fonte). Le condizioni che rendono possibile il credito nel nostro Paese riguardano la produzione di un reddito estero, il pagamento d'imposte estere a titolo definitivo, e il concorso del reddito estero alla formazione dell'imponibile in Italia. Il comma 1 dell'art. 165, scrive il Fisco, prevede la regola generale per il calcolo del foreign tax credit, stabilendo che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall'imposta netta dovuta, nei limiti della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. In buona sostanza si applica la formula nella quale il reddito estero (Re) va diviso per il reddito complessivo al netto delle perdite dei pregressi periodi d'imposta (Rcn): il quoziente di tale operazione deve infine essere moltiplicato per l'imposta italiana. Le disposizioni contenute nell'articolo 165 del Tuir subordinano il riconoscimento del credito a partico-

La rubrica

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

lari limiti e condizioni. Si ricorda innanzitutto che l'accreditamento delle imposte estere non può essere superiore alla quota d'imposta italiana (il cosiddetto «Limite 1»), corrispondente al rapporto sopra indicato, da assumere, in ogni caso, nei limiti dell'imposta netta (cosiddetto «Limite 2») dovuta per il periodo d'imposta in cui il reddito estero ha concorso al complessivo reddito imponibile. Va per altro evidenziato che il rapporto in esame tra il reddito estero (Re) e il reddito complessivo al netto delle perdite di esercizi precedenti (Rcn), può risultare superiore ad «1» quando le perdite, dello stesso periodo e/o pregresse, sono così elevate da assorbire interamente il reddito di fonte italiana e parte di quello estero. In tal caso il rapporto si considera pari a «1», non potendo l'imposta relativa al reddito estero essere riconosciuta in misura superiore all'imposta effettivamente dovuta, poiché, altrimenti, si determinerebbe un finanziamento delle imposte estere. ■

### Commercialisti

RISPOSTA N. 354

#### Si può detrarre un'erogazione per una Onlus?

*È possibile detrarre l'erogazione liberale eseguita da una persona fisica a favore di una Onlus? Per quale ammontare?*

— LETTERA FIRMATA

Sì, la Legge di Stabilità per il 2015, ha aumentato – da 2.065 euro a 30 mila euro annui – l'importo massimo sul quale spetta la detrazione pari al 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus eseguite a decorrere dal 1° gennaio 2015.

RISPOSTA N. 355

#### Autotrasporto quali le novità per l'anno 2015

*Sono un autotrasportatore che lavora per conto terzi, quali sono le novità per il mio settore legate all'anno 2015?*

— LETTERA FIRMATA

La legge di stabilità ha introdotto delle novità importanti all'interno di questo settore a partire dal 1° gennaio 2015: Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili: i soggetti della filiera del trasporto devono effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili qualunque sia l'importo del corrispettivo. Quindi anche per importi inferiori a mille euro il pagamento non potrà avvenire in contanti. Regolarità del vettore: alla conclusione del contratto, l'autotrasportatore deve fornire al committente il Dure in corso di validità, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Responsabilità solidale: nel caso in cui il committente non verifichi la regolarità dell'autotrasportatore in merito al versamento dei contributi, scatta in capo allo stesso la responsabilità solidale per il pagamento non solo delle retribuzioni, ma in alcuni casi anche degli oneri

e delle sanzioni del codice della strada. Rapporto tra vettore e sub vettore: l'autotrasportatore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub vettori, se le parti lo concordano nel contratto. Se però viene affidato un incarico ad un sub vettore senza il consenso del committente, il contratto può essere risolto per inadempimento.

RISPOSTA N. 356

#### C'è versamento d'imposta per i minimi?

*Contribuenti minimi e «reverse charge»: è previsto un versamento d'imposta?*

— LETTERA FIRMATA

Un contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'articolo 1, commi 96-117, L. n. 244/2007 come modificata dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 e che riceve una fattura per prestazioni in «reverse charge», è tenuto al versamento della relativa Iva entro il 16 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione. Ricevuta la fattura, infatti, il contribuente deve integrarla con l'indicazione dell'aliquota Iva e l'ammontare complessivo dell'Iva, che dovrà essere annotata sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti. Non essendo prevista, per tali soggetti, la possibilità di detrazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 19 DPR 633/72, la stessa viene sommata direttamente al costo. In sede di liquidazione Iva sarà evidenziata solo l'Iva annotata nel registro delle vendite, che dovrà essere regolarmente versata all'Erario entro il 16 del mese successivo. La stessa prassi deve esser applicata a tutti i soggetti che rientrano nel nuovo regime forfettario previsto dall'articolo 1 co. 54 - 89 della Legge di stabilità 2015 ed a quelli che hanno un pro-rata pari al 100% in quanto svolgono esclusivamente operazioni esenti. In queste fattispecie tali contribuenti assumono la qualifica di debitori d'imposta e sono quindi tenuti ad assolvere la relativa Iva.

Notaio

RISPOSTA N. 357

Casa del suocero  
C'è il presupposto  
per la donazione?

*Vorrei un suo parere per una questione che stiamo per affrontare io e mia moglie circa una donazione di un immobile. Le spiego i termini: vorremmo prendere in donazione un immobile C3 accatastata su una particella intestata a mio suocero. Tale particella sorge su un terreno pro indiviso tra 4 proprietari: mio suocero, mia suocera, il fratello di mia suocera e un quarto soggetto. Non esiste atto notarile in cui si vince che questa particella appartiene a mio suocero, anche se la parte superficiale risulta al catasto a lui intestata. Questo perché quando fu fatto l'atto di compravendita del terreno questo immobile non esisteva. Esiste però una scrittura privata che divide il terreno in 4 parti uguali ed intestata ad ognuno dei 4 proprietari e come detto all'inizio, tale particella sorge sulla quota intestata a mio suocero. Esistono i presupposti per la donazione? Abbiamo l'approvazione ed eventuale firma anche degli altri tre proprietari. Quali sono le strade che possiamo percorrere senza che gli altri proprietari incombano in eventuali tasse o imposte?*

... LETTERA FIRMATA

Purtroppo la scrittura privata «di divisione» alla quale lei fa cenno non è idonea a far ritenere che l'area sulla quale è stato edificato il fabbricato C3 sia di proprietà esclusiva di suo suocero e così altrettanto per il medesimo fabbricato C3: questo perché la scrittura privata non può essere trascritta nei pubblici registri immobiliari e di conseguenza non è utile per poter intestare con certezza e sicurezza l'immobile a suo suocero. D'altronde non potrebbe essere diversamente: la semplice scrittura privata non dà alcuna garanzia che chi l'ha sottoscritta era proprio quella persona, che quanto scritto corrisponde esattamente alla sua volontà, che il contratto è stato posto in essere tra tutti e solo coloro che ne avevano diritto, che sono state rispettate tutte le norme del nostro ordinamento giuridico, che il trasferimento è stato assoggettato alla corretta tassazione, ecc. In poche parole, la scrittura privata non è «spendibile» verso i terzi e non costituisce (giustamente, per i motivi suddetti) idoneo titolo di provenienza. Solo l'atto notarile (l'unico che può essere trascritto nei pubblici registri e inserito in Catasto) può dare tali garanzie e la certezza ad ogni soggetto (sia la parte stessa che qualunque terzo) che

TROVA INCENTIVI

Fuori Expo, aiuti per 300 mila euro  
a favore delle imprese artigiane

Nuovi aiuti alle imprese artigiane. Regione Lombardia, nell'ambito dell'Accordo di Programma con il Sistema Camerale lombardo, ha approvato il bando «Voucher per partecipazione di imprese artigiane ad eventi fuori Expo 2015». Il bando, che rientra nel Programma di azione 2015 è finalizzato a potenziare la capacità di impresa dei «piccoli» per dimensione, con attenzione specifica al mondo dell'artigianato, promuovendo e sostenendo la partecipazione di imprese artigiane ad eventi «Fuori Expo 2015» realizzati nel periodo tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2015. Le iniziative «Fuori Expo 2015» sono organizzate da soggetti pubblici o privati che hanno ottenuto il riconoscimento o il patrocinio da parte di soggetti come ad esempio: Expo S.p.A., Ministero dell'Ambiente con delega ad Expo 2015, Regione Lombardia, Comuni, Camere Lombar-

de. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione sono pari 300 mila euro. Possono accedere al contributo regionale esclusivamente le imprese artigiane con sede legale e/o unità operativa attiva in Lombardia. Per le imprese sono previsti voucher a sportello di 1.500 euro, a fronte di una spesa minima sostenuta pari a 1.900 euro. Ogni impresa potrà richiedere un solo voucher per le spese sostenute relative a: acquisizione di spazi, compresi eventuali costi accessori; spese di allestimento; servizi a supporto della partecipazione all'evento anche erogati dal soggetto organizzatore. Le domande saranno selezionate da parte di un Nucleo di valutazione mediante procedura valutativa a sportello, e dovranno essere presentate prima della realizzazione dell'evento a cui l'impresa parteciperà. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito [www.attivitaprodottrive-regione.lombardia.it](http://www.attivitaprodottrive-regione.lombardia.it). ■

Sara Fusini

consulente politiche del lavoro



RISPOSTA N. 358

Il recupero fiscale  
di un'autorimessa  
dopo le spese edili

*Il primo piano della casa in questione con relativa pertinenza: i miei genitori hanno l'usufrutto ed io la nuda proprietà; il secondo piano: sono io il proprietario. Ora c'è l'intenzione di realizzare un'autorimessa da rendere pertinente al secondo piano (Legge Tognoli). Per quanto riguarda il recupero fiscale per le spese edilizie, visto che io e mia moglie abbiamo perso il lavoro e quindi l'Irpef non si recupera, avrei pensato di far beneficiare dell'agevolazione mio padre che è in pensione con un Irpef più sicuro. Dal Caf mi dicono che non è possibile in quanto mio padre non ha nessun diritto sul 2° piano, a meno che l'autorimessa da realizzare venga anch'essa resa pertinente il 1° piano: si andrebbe però a pagare l'Imu. Vorrei chiederle: è possibile «invertire»: la pertinenza esistente dal 1° piano attribuirlo al 2° e quella da realizzare dal 2° piano vincolarla al 1°, cosicché mio padre avendo l'usufrutto potrebbe recuperare le spese? Le chiedo se lei avesse da propormi altre soluzioni. Infine: se possibile le chiedo quanto mi verrebbe a costare l'atto per il vincolo Legge Tognoli (che andrebbe fatto in ogni caso) e se fattibile, quanto costerebbe la modifica delle pertinenze sui due piani con l'atto per il vincolo Legge Tognoli.*

... LETTERA FIRMATA

Per rispondere alla domanda bisognerebbe esaminare attentamente gli atti notarili già fatti e la situazione catastale per capire su quale

area verrebbe realizzata la pertinenza e come si è giunti all'attuale intestazione delle varie porzioni immobiliari. Questo perché vi sono vari modi per far risultare il papà titolare di un diritto sul secondo box che gli permetta da un lato di usufruire del recupero fiscale per le spese edilizie e dall'altro di minimizzare l'impatto fiscale derivante dalla titolarità di un diritto sul box (verificando se è possibile evitare l'assoggettamento ad Imu). Consideri che è ammissibile che un appartamento abbia più pertinenza (fatto salvo il principio per cui l'Imu è esente solo per la prima pertinenza) così come «invertire» o «scambiarsi» le autorimesse per far sì che ogni appartamento abbia solo una pertinenza. Si potrebbe, pensare ad un'intestazione ripartita tra usufrutto e nuda proprietà tra Lei e il papà, tramite una permuta o una donazione o altro ancora. Considerato però che questa operazione coinvolge profili

fiscali molto delicati, in quanto ha rilevanza sia ai fini delle detrazioni Irpef e dell'Imu, sia ai fini delle imposte indirette (di registro o donazione), è assolutamente opportuno rivolgersi al suo notaio o consultare il sito del consiglio notarile di Bergamo ([www.notaibergamo.it](http://www.notaibergamo.it)) perché solo un professionista che ben conosce questi aspetti fiscali, può trovare la migliore sintesi con la minor spesa possibile, verificando anche l'applicazione, sia per l'atto di vincolo che per gli altri eventuali altri atti da farsi, di eventuali agevolazioni fiscali.

Consulenti  
del lavoro

RISPOSTA N. 359

La fruizione  
del bonus  
di 80 euro

*Vorrei porre un quesito in merito alla fruizione del bonus di 80 euro*

*per i redditi inferiori a 24 mila euro. In caso di contitolarità di reddito di lavoro e pensione Inps per neoplasia, i due redditi andrebbero sommati?*

... LETTERA FIRMATA

Si ritiene purtroppo che il reddito derivante da pensione di invalidità rientri nel reddito complessivo, utile al riconoscimento del bonus, pertanto qualora il datore di lavoro eroghi automaticamente il bonus come previsto dalla legge, il lettore potrebbe essere tenuto in sede di compilazione, della dichiarazione dei redditi a restituire il bonus percepito, in quanto non spettante per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 26 mila euro. Con la legge di Stabilità dal 01.01.2015 il bonus degli 80 euro diventa strutturale e viene riconosciuto automaticamente a chi ha un reddito complessivo formato da: redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per studio o addestramento professionale; redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche, comunque erogate, dai fondi di previdenza complementare; compensi per lavori socialmente utili. Il sostituto d'imposta, riconoscerà al lavoratore un bonus, in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso, in misura pari: 1) 960 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 8.145 e 24 mila euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. In base alle circolari dell'Agenzia delle Entrate pubblicate nella determinazione del reddito si può escludere quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e somme percepite dal lavoratore per l'incremento della produttività e che scontano un'imposta sostitutiva del 10% e l'eventuale anticipo del Tfr in busta paga dal 01.03.2015 previsto dalla Legge di Stabilità.

@Trova  
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista  
☐ Notaio

☐ Consulente  
del lavoro

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO